

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

101.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MARZO 2017

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANCARLO GIORGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		D'Alì Antonio (FI-PdL)	13, 14
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3	Scalisi Giuseppe, <i>Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani</i>	3, 14
Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione):		Zappulla Giuseppe (MDP)	13
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3, 13, 14, 15	ALLEGATO: Documentazione consegnata dal Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi	16

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento della Commissione, l'audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi.

Il tema è quello della finanza delle province della Regione siciliana. Si tratta di un tema su cui centriamo l'attenzione per la prima volta, perché voi sapete che il federalismo fiscale — e, in particolare, i provvedimenti attuativi — normalmente riguardano tutte le regioni ordinarie. Il tentativo è adesso capire cosa succede in relazione agli sviluppi della cosiddetta « riforma », che se non si sa se si sia compiuta, se ci sarà una controriforma o cosa altro, perché stiamo ancora aspettando che il Governo si chiarisca le idee.

Il Sottosegretario Bressa ci ha chiesto una dilazione dei tempi per avere esattamente un quadro più chiaro del pro-

gramma del Governo per quanto riguarda le province.

Do quindi la parola al Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, dottor Giuseppe Scalisi, per lo svolgimento della relazione.

GIUSEPPE SCALISI, *Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani*. Grazie, presidente, grazie agli onorevoli deputati e senatori. È necessario un breve cenno sull'assetto degli enti locali, tenuto conto che siamo una regione a Statuto speciale.

L'articolo 15 dello Statuto della Regione Siciliana prevede che l'ordinamento degli enti locali è basato su comuni e liberi Consorzi comunali, ai quali viene riconosciuta un'ampia autonomia amministrativa e finanziaria (ci occuperemo di quella finanziaria). L'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana prevede una competenza legislativa esclusiva da parte della Regione Siciliana sull'ordinamento e il controllo degli enti locali, e di questo terremo conto.

La Regione Siciliana a partire dal 1963 con proprie leggi ha disciplinato quindi l'ordinamento sul funzionamento degli enti locali, mentre per gli aspetti di carattere finanziario si applicano le normative dello Stato, per cui dal 2000 la parte seconda del decreto legislativo n. 267, ovvero gli articoli da 149 a 269 (questo per inquadrare l'ambito nel quale ci muoviamo).

L'Assemblea regionale nel 1986, Collegio 9, ha istituito nove province regionali con un territorio che coincide con le ex province italiane o dello Stato, che sono state sostituite nel 2015, con legge regionale n. 15, da tre Città metropolitane, che sono Palermo, Catania e Messina, e da sei Liberi Consorzi comunali (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani). An-

che in questo caso i territori continuano a coincidere.

A partire dall'entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2013, che conteneva norme transitorie, cioè da aprile 2013, le ex province siciliane sono amministrate da commissari straordinari ed è al momento previsto che le gestioni commissariali abbiano durata fino al 31 dicembre 2017. Questo è l'assetto normativo.

Andiamo alla finanza. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011, nelle regioni a statuto speciale è stato introdotto il federalismo fiscale, di cui alla legge n. 42 del 2009, e quindi è partita la normativa che prevede la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.

È quindi necessario fare riferimento a quello che era l'ordinamento previgente, perché di questo bisogna tenere conto facendo le differenze rispetto a quanto è avvenuto in Regione Siciliana. Partiamo dall'articolo 149 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, che contiene i principi in materia di finanza pubblica. Si tratta di norma mai modificata dal 2000, per cui il legislatore non ha ritenuto necessario intervenire in questo ambito. La norma fissa principi fondamentali sull'autonomia finanziaria degli enti locali che ritengo di poter definire fondata su due colonne che reggono l'architrave della certezza delle risorse, principio fondamentale per gli enti locali, cosicché le province possano programmare le proprie attività e porre in essere quanto necessario all'esercizio pieno delle funzioni ad esse attribuite.

Queste due colonne sono: la potestà impositiva autonoma per alimentare risorse proprie; e le risorse trasferite o la cosiddetta « finanza derivata ». Partendo dalla seconda, cerchiamo di distinguere i trasferimenti erariali da quelli regionali (poi nello specifico parleremo della Sicilia e guarderemo quello che è accaduto nell'ultimo periodo, a partire dal 2012).

I trasferimenti dello Stato a favore delle ex province siciliane erano relativi a un

sistema di classi, nelle quali venivano suddivise le province. Le classi erano determinate in ragione della popolazione e della estensione del territorio. Il sistema delle classi è entrato in vigore nel 1992 con il decreto legislativo n. 504 e, in particolare, con l'articolo 37. Nello stesso decreto erano stabiliti anche gli altri meccanismi di perequazione della fiscalità locale.

Lo Stato, quindi, concorreva ai bilanci delle amministrazioni provinciali e anche dei comuni e delle comunità montane, con alcuni fondi, il contributo ordinario e il contributo consolidato. In particolare, il contributo consolidato tendeva ad accorpare più contributi, garantendo secondo il principio del consolidamento un importo che non variasse nel tempo, così da garantire la certezza delle risorse nel tempo.

Altro contributo era quello perequativo degli squilibri della fiscalità locale, che andava a compensare le situazioni locali rispetto al gettito delle imposte e delle addizionali prodotte sui singoli territori, e quindi il contributo allo sviluppo degli investimenti che è stato utilizzato per coprire rate di mutui sia alla quota capitale che il conto interessi. Questo è il sistema che si applicava alle regioni a Statuto speciale e alle regioni a Statuto ordinario fino all'introduzione del federalismo fiscale.

Le manovre finanziarie sui trasferimenti erariali delle province cominciano a intervenire sulla quantificazione delle risorse da assegnare nel 2008, con l'articolo 61, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, e poi nel 2009 con la legge n. 191 del 2009, nel 2010 con l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge n.78, e nel 2011 decreto-legge n. 201. Parliamo in questi casi di riduzioni di trasferimenti.

Nel corso del 2012, in aggiunta alle predette riduzioni, l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95, la cosiddetta « *spending review* », introduce un taglio dei trasferimenti con apposito decreto. Il decreto viene pubblicato il 6 novembre 2012, quindi con programmazione finanziaria ormai completata, seppur accompagnato dall'attribuzione di un contributo previsto dall'articolo 17, comma 13-*bis*, del medesimo decreto.

Quali conseguenze hanno prodotto queste riduzioni (quelle di cui abbiamo parlato più quella del decreto-legge n. 95 del 2012)? La prima è stata l'azzeramento dei contributi erariali, che non esistono più in quanto azzerati dai tagli: il contributo ordinario, il consolidato, il perequativo per la fiscalità locale e quello dello sviluppo investimenti. La seconda conseguenza è stata l'attivazione del recupero di somme a carico delle province, chiamate a versare al bilancio dello Stato importi risultanti a debito dopo l'applicazione dei tagli, ai sensi del citato decreto-legge n. 95 del 2012, o per maggiori acconti versati.

Ha avuto pertanto prima attuazione il meccanismo previsto dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95, cioè « nel caso in cui le riduzioni non trovano capienza nel fondo sperimentale di riequilibrio, nonché nei trasferimenti erariali saranno comunicate all'Agenzia delle entrate per il recupero ». Viene così per la prima volta introdotto l'istituto dell'incapienza, ossia la nascita di un debito verso lo Stato, generato dal fatto che l'ammontare dei trasferimenti erariali previsti a favore dei singoli enti non è sufficiente a coprire l'entità del taglio stabilito con la suddetta manovra.

A questo provvede l'Agenzia delle entrate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che viene riscossa attraverso il modello F24. L'Agenzia interviene all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Il sistema dei trasferimenti parte con riduzioni e tagli, ma è stato poi profondamente innovato con l'introduzione del contributo alla finanza pubblica, previsto poi successivamente dall'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 66 del 2014.

L'innovazione introdotta da questo decreto-legge è tale da invertire il flusso dei trasferimenti, le province in favore dello Stato, quindi da questo momento in poi saranno le province a finanziare il bilancio dello Stato.

La porzione erariale, quindi, di una delle due colonne che regge l'architettura

della certezza delle risorse è stata così demolita. A carico delle province e delle Città metropolitane, anche quelle delle regioni a Statuto speciale, in considerazione delle misure recate dalla legge n. 56 del 2014 è stato posto un contributo alla finanza pubblica da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato pari a 444,5 milioni di euro per il 2014, 576,7 milioni per il 2015, 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

In caso di mancato versamento del contributo entro il 10 ottobre, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province, a valere sui versamenti dell'RC auto.

Non si è fermato qui, però, l'intervento demolitorio del sistema dei trasferimenti erariali, che parte nel 2008, arriva al 2012 e nel 2014 vede l'intervento del decreto-legge n. 66. Infatti, nel 2015, in applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, alle province viene chiesto di concorrere al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1000 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 66 milioni per la Sicilia, 2000 milioni di euro per il 2016, di cui 132 milioni per la Sicilia, 3000 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 197 milioni per la Sicilia.

Il contributo fissato dal comma 418 della legge n. 190 del 2014 è ripartito nella misura del 90 per cento per gli enti appartenenti alle regioni a Statuto ordinario e per il restante 10 per cento fra gli enti della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, e ciascuna provincia o Città Metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa.

In caso di mancato versamento, anche in questo caso è stato previsto che l'Agenzia delle entrate provveda al recupero sui versamenti dell'imposta RC auto e — viene aggiunto — in caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione. Quest'ultimo meccanismo è stato aggiunto con la citata legge n. 190 del 2014.

Abbiamo quindi dato conto di quelle che sono state le manovre e le norme che hanno modificato, trasformato, demolito il sistema dei trasferimenti, e affrontiamo ora le finalità che la norma ha alla base.

Tenuto conto delle finalità introdotte con la legge n. 56 del 2014, la legge n. 190 del 2014, al comma 420, per le regioni a Statuto ordinario introduce una serie di divieti: quello di ricorrere ai mutui, quello di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche nell'ambito di procedure di mobilità, acquisire personale attraverso comando, attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 e dell'articolo 110 del Testo Unico, instaurare rapporti di lavoro flessibile o attribuire incarichi di studio e consulenza.

Sono tutte manovre che tendono a ridurre e contenere la spesa o comunque a non farla aumentare, però si tratta di divieti che non sono stati inseriti nella legislazione regionale di riordino delle ex province siciliane.

Altrettanto utile per una valutazione sinottica rispetto agli interventi del legislatore regionale siciliano è richiamare il comma 421 della legge n. 190 del 2014, che cristallizza la dotazione organica delle Città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, da ridurre ulteriormente, proprio tenendo conto delle funzioni attribuite alle province, almeno del 30 e fino al 50 per cento, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della stessa legge n. 56. Questo per individuare il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità.

Occorre immediatamente osservare che il pagamento del contributo ha avuto l'effetto di creare un bilancio gonfiato, che ha visto crescere l'entità della spesa corrente in misura pari al contributo da pagare allo Stato, oltre ad avere irrimediabilmente compromesso il raggiungimento degli obiettivi

di finanza pubblica (ex patto di stabilità), allorché si consideri che non è permessa l'esclusione delle voci di spesa che prevedono pagamenti a favore dello Stato ai fini del calcolo del saldo di riferimento. Tra l'altro, la Regione Siciliana ha comunicato per l'anno 2016 l'impossibilità di cedere spazi finanziari tra i nove enti, cosiddetto « Patto orizzontale », per l'assoluta mancanza di spazi ceduti dagli enti interessati.

Il concorso alla finanza pubblica, introdotto con la legge n. 190 del 2014, prevede che l'ammontare di 3000 milioni di euro, di cui abbiamo detto 197 per la Sicilia, venga versato ciascun anno a decorrere dal 2017, quindi va a regime, con effetti demolitori dell'intero edificio della finanza degli enti di area vasta e sull'architettura disegnata dall'articolo 149 del TUEL, che — ricordo — è ancora in vigore, in quanto il sistema dei trasferimenti regionali e le entrate proprie non sono in grado di compensarne gli effetti.

Passiamo ai trasferimenti regionali della Regione Sicilia. Per brevità di esposizione, l'esame della finanza derivata da fonte regionale in Sicilia per le ex province regionali può essere avviato dalla legge n. 9 del maggio 2013 della Regione Siciliana, recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013 e la legge di stabilità regionale.

L'articolo 15 di tale legge contiene disposizioni in materia di assegnazione agli enti locali e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2009, quindi in attesa dell'applicazione del federalismo fiscale anche nell'ambito della Regione Siciliana, il Fondo delle autonomie locali destinato dalla regione agli enti locali per l'anno 2013 è stato quantificato in 49 milioni di euro, destinati alle province regionali. Tuttavia, il fondo è comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti, derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con la legge n. 44 del

2012. Vedremo poi a quanto si riduce la cifra destinata alle province nel 2013.

Successivamente, con legge regionale n. 16 del 2013, sono state abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedevano riserve a valere sul fondo delle autonomie locali per le province regionali, quindi un Fondo unico e non più una serie di fondi che andavano a intercettare necessità e fabbisogni particolari dei territori. Anche in ambito regionale, in analogia alla disciplina statale prima richiamata, l'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, i criteri di ripartizione dei fondi regionali privilegiavano i medesimi fattori storicamente presi in esame (popolazione, territorio, chilometri di strade, media storica dei trasferimenti e quant'altro).

Pertanto, dall'introduzione di norme regionali transitorie, in attesa del riordino degli enti di area vasta (abbiamo detto all'inizio che la prima legge è la legge n. 7 del 2013, quindi siamo a marzo 2013), nella ripartizione delle risorse regionali dal 2013 a oggi sono state previste anche assegnazioni mediante criteri e parametri che non hanno preso in considerazione quanto nel frattempo ciascun ente abbia responsabilmente posto in essere politiche attive di riduzione di spesa e/o massimizzazione di entrata sia con riferimento a spese tradizionalmente ritenute incompressibili come la spesa del personale, sia relativamente a spese di altra natura (canoni di locazioni, utenze, dotazione degli istituti scolastici, mutui), ciò nonostante il legislatore regionale non abbia previsto divieti analoghi a quelli di cui al comma 420 della legge n. 190 del 2014.

Si deve dare conto che a cura degli organi regionali e dei loro uffici sono stati attivati diversi monitoraggi sulla situazione finanziaria delle ex province regionali siciliane. Nel corso del 2016 sono state sei le richieste di dati che la regione ha fatto ai due Assessorati autonomie locali ed economia, ma si ritiene altrettanto doveroso ribadire che l'elaborazione dei dati richiesti e forniti agli Assessorati regionali, i vari incontri con i capi dipartimento e i responsabili dei servizi finanziari, commissari e segretari generali non hanno fin qui con-

dotto a nessun tipo di individuazione originale e/o innovativa nella scelta di criteri di assegnazione delle risorse ai Liberi Consorzi comunali.

Occorre precisare che i trasferimenti regionali non sono aumentati così da attenuare gli effetti prodotti dalle norme di finanza pubblica statale su quelli erariali, ma al contrario si sono via via ridotti. Pertanto, nell'anno 2016, in sede di esame della legge di assestamento di bilancio, l'Assemblea regionale siciliana ha avviato alcune audizioni degli assessori regionali competenti e dei commissari straordinari degli enti di area vasta in merito alle problematiche finanziarie conseguenti.

In tale occasione, insieme al Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Trapani, il 9 novembre 2016 innanzi alla II Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, la Commissione bilancio, abbiamo avuto modo di evidenziare quanto cercherò di evidenziare a voi, presidente, ossia le conseguenze dirette derivanti dal percorso di risanamento dei conti pubblici messo in atto dal Governo nazionale a carico delle province e sopra descritto.

Alla II Commissione all'ARS è stato evidenziato che, proprio in attuazione delle leggi regionali sul riordino delle ex province regionali avviato con la legge n.7 del 2013, ciascuno dei nove enti siciliani ha posto in essere un rigoroso e complesso *iter* di *spending review*, che ha percorso i divieti contenuti nel comma 420, articolo 1 legge n. 190 e nel caso di Trapani ha visto applicare misure ancora più drastiche e strutturali, che hanno consentito la sostenibilità delle manovre statali per gli anni dal 2014 al 2016 e, pur con estrema difficoltà, l'assolvimento delle funzioni essenziali cui gli enti istituzionalmente sono chiamati in ambito socio-assistenziale, scolastico, infrastrutturale, dei trasporti, dell'ambiente, oltre a garantire il livello minimo di spese generali (affitti, utenze, mutui) e il pagamento delle retribuzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per fornire un esempio concreto, faccio riferimento all'assetto economico-finanzia-

rio del Libero Consorzio comunale di Trapani, che è stato stravolto dalla legge di stabilità 2015. Il versamento allo Stato per il Libero Consorzio di Trapani è stato determinato in 5,5 milioni di euro per il 2015, pagati, 11 milioni di euro per il 2016, pagati, e oltre 16,5 milioni di euro a regime dal 2017, con un'incidenza sul totale delle entrate di bilancio che è stata pari nel 2015 al 33 per cento, nel 2016 al 48 per cento, e che supererà il 70 per cento nel 2017, anno nel quale il prelievo entra a regime. Queste percentuali da sole credo siano bastevoli.

Non si fatica a comprendere quali saranno gli effetti sui seguenti servizi all'effettuazione delle seguenti spese: trasferimenti per il funzionamento degli istituti scolastici superiori (una delle funzioni obbligatorie in capo alle province), il pagamento delle utenze degli edifici scolastici superiori, il pagamento delle rate degli affitti degli edifici destinati a scuole superiori e, non ultima, la manutenzione degli edifici scolastici e delle strade provinciali. Tutto ciò, nonostante la solida situazione finanziaria nella quale si trovava la provincia regionale di Trapani prima degli interventi legislativi sopra citati, e i notevoli sforzi sin qui compiuti di riduzione strutturale della spesa per l'esercizio delle funzioni proprie, al netto dell'effetto derivante dal concorso al risanamento del bilancio dello Stato.

Di seguito indico le cifre che sono state destinate dal Fondo regionale per finanziare le ex nove province regionali: 33 milioni nel 2011, 30 milioni nel 2012, 14,5 milioni nel 2013 (abbiamo visto che il fondo era 49 milioni ma, dovendo compensare l'accisa per l'energia elettrica, è sceso a 14 milioni) e poi dal 2014 il fondo si è attestato su 19.150.000 euro annui per tutte le province.

Nel 2016, quindi, in esito a quell'attività sopra descritta di incontri e verifiche, è stata effettuata un'assegnazione *ad hoc* in favore solo di alcuni dei nove enti da parte della Regione Siciliana. Si è trattato di un'assegnazione straordinaria, che era finalizzata a sostenere funzioni essenziali e a garantire il pagamento degli emolumenti del personale, perché in tre Liberi Consorzi nel corso del 2016 per alcuni mesi è stato

ritardato il pagamento degli emolumenti al personale, in particolare nella provincia di Siracusa per diversi mesi.

In sede di assestamento, quindi, con la legge regionale n. 24 del dicembre 2016, è stata prevista un'assegnazione straordinaria in via esclusiva per tre Liberi Consorzi: quello di Enna 3,5 milioni di euro, quello di Ragusa 5 milioni e quello di Siracusa 15,4 milioni, e in questo caso si è tenuto conto di specifiche problematiche finanziarie dei tre enti di area vasta, ma non si è tenuto conto degli interventi strutturali poste in essere da ciascuna delle nove ex province al fine di ridurre la spesa.

La medesima legge di assestamento ha tuttavia introdotto alcune innovazioni. L'articolo 6 stabilisce che sono attratti alla competenza della Regione, Assessorato regionale alla famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, i servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, svolti dalle ex province regionali, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semiconvitto e ai servizi relativi all'ambito igienico personale, con contestuale delega alla realizzazione e gestione delle medesime attività, il che vuol dire che la provincia rimane delegata dalla regione per svolgere il servizio, compresi gli affidamenti e le modalità organizzative, mentre la regione è diventata titolare della funzione.

La legge pone a carico del bilancio regionale la spesa per i suddetti servizi, per gli esercizi finanziari 2017-2018, facendo riferimento ai costi *standard*. In allegato ho riportato l'estratto dei decreti regionali che finanziano questa spesa a favore delle province per l'anno 2017, ma in una percentuale non superiore al 52-53 per cento del fabbisogno stimato; quindi, questo rappresenterà un problema.

A proposito dei costi *standard*, con la legge regionale n. 9 del 2015 la Regione Siciliana ha previsto il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 42 del 2009; quindi, con il concorso delle autonomie è previsto che la regione determini i fabbisogni *standard* di comuni e

Liberi Consorzi comunali, relativi alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse. Anche in questo caso è prevista l'istituzione di un Osservatorio, che è stato istituito e che sta lavorando.

Successivamente, con la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2016 in materia di stabilizzazione del personale precario (la Regione Siciliana ha un bacino cosiddetto « di precariato storico »), è stato previsto che la dotazione organica delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi sia calcolata in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015, ridotta complessivamente del 15 per cento. Avevamo visto prima che il comma 421 della legge n. 190 prevede invece riduzioni che vanno dal 30 al 50 per cento.

Con la medesima legge l'ARS ha previsto che il bilancio regionale garantisce totalmente la copertura del fabbisogno finanziario dei Liberi Consorzi delle Città metropolitane per l'onere relativo al personale a tempo determinato; quindi, il cosiddetto « bacino del precariato » dal 2017 in poi andrà tutto a carico del bilancio regionale.

Grazie alle due modifiche normative sopra descritte vengono alleggeriti i bilanci degli enti di area vasta siciliana dei costi dei servizi di assistenza (abbiamo visto in parte, perché al momento è finanziata al 53 per cento), ed è l'integrazione da sempre prevista a carico degli enti utilizzatori per il precariato cosiddetto « storico ».

Possiamo dire che la porzione regionale di una delle due colonne che regge l'architettura della certezza delle risorse è ancora in piedi, ma erosa dalla salsedine della carenza di risorse finanziarie regionali. L'esempio che abbiamo fatto lo dimostra.

Andiamo alle risorse proprie, che è la seconda delle colonne su cui può poggiare l'architettura della certezza delle risorse. In assenza di risorse trasferite, ci possiamo soffermare sulla potestà impositiva. La prima annotazione da fare è che su tale fronte non sono intervenute modifiche normative nel periodo preso in considerazione, quindi non è stata ampliata la potestà impositiva delle province, per compensare anche se in

parte la soppressione delle risorse trasferite.

Quali sono le entrate proprie? Innanzitutto, l'addizionale sui consumi di energia elettrica; il tributo è stato introdotto nel 1988, poi è stato abrogato con il decreto-legge n. 16 del 2012, però ha nel contempo garantito che il minor gettito venisse erogato dalle regioni di appartenenza degli enti locali. Vi è poi l'imposta provinciale di trascrizione, che è un tributo che grava sulle formalità richieste presso gli uffici del Pubblico registro automobilistico.

L'imposta è stata istituita nel 1997 con decreto legislativo n. 446 ed è l'importo che ciascuno di noi è tenuto a pagare (risulta da una tabella emanata con decreto del Ministero del 1998) e le province possono in questo caso deliberare di aumentare nella misura massima del 30 per cento l'importo previsto in tabella, in base all'articolo 1, comma 254, della legge n. 296 del 2006.

La gestione, riscossione e successivo riversamento delle imposte provinciali in questo caso è affidata, sulla base di un'apposita convenzione, agli Uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia, che effettua l'operazione quotidianamente; quindi, le province quotidianamente ricevono una comunicazione dall'ACI in ordine all'IPT.

L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli immatricolati, versata dai titolari delle polizze insieme al premio di assicurazione, come stabilito dal decreto legislativo n. 446 del 1997 e dal successivo Regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 457 del 1998. L'imposta è versata dalle società di assicurazione all'Agenzia delle entrate nella misura massima del 16 per cento a favore di ogni provincia nella quale hanno sede i pubblici registri automobilistici in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario per le macchine agricole. La stessa Agenzia delle entrate riversa alle province le somme riscosse.

A seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 16 del 2012, con delibera di Giunta è possibile elevare l'aliquota del tributo dal 12,5 al 16 per cento. Tuttavia, abbiamo visto che queste due imposte – sia l'IPT che

l'imposta sulle assicurazioni – vengono poi aggredite dall'incapienza.

Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale e igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevede l'istituzione di questo tributo a favore delle province per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi delle emissioni in atmosfera, difesa e valorizzazione del suolo, materia adesso disciplinata dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il tributo in questione è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento del totale degli incassi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ed è dovuto agli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del tributo.

Secondo quanto stabilito dai commi 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il tributo è riscosso dal concessionario o direttamente dal comune e, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato direttamente presso le casse provinciali. Su questo aspetto si è verificata qualche difficoltà nei rapporti credito/debito tra il Libero Consorzio, le province e i comuni in generale, ovvero le difficoltà di bilancio dei comuni si riverberano poi sulle province.

COSAP è il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dovuto per qualsiasi soggetto che intenda servirsi dello spazio pubblico di proprietà provinciale in maniera esclusiva (ad esempio gli accessi carrai); il canone è applicato sulla base di un regolamento approvato con delibera di Consiglio, quindi questo è l'unico tributo proprio.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, invece, è stato istituito con la legge n. 549 del 1995, articolo 3, commi da 24 a 41, si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Il tributo è dovuto dal gestore della discarica o dell'inceneritore, per ogni discarica o

impianto senza recupero di energia il gestore deve presentare una dichiarazione con la quantità dei rifiuti conferiti. La regione destina il gettito di tale tributo al finanziamento di interventi a favore dell'ambiente, della qualità urbana, della tutela del territorio e ne devolve il 10 per cento alle province.

Anche le entrate tributarie hanno però subito un decremento nell'ultimo quinquennio, in particolare quelle che risentono del livello di contrazione dei consumi. Appare evidente che nel caso delle province, come abbiamo visto, non può parlarsi di una vera e propria potestà impositiva autonoma, così come previsto dall'articolo 149 del Testo unico degli enti locali (TUEL), in quanto si tratta in tutti i casi, esclusa la COSAP, di tributi istituiti con leggi, per le quali è possibile per l'ente intervenire solo in parte, determinando un incremento delle aliquote di compartecipazione.

Possiamo quindi concludere che la seconda colonna che regge l'architettura della certezza delle risorse viene aggredita dall'istituto dell'incapienza su RC Auto e IPT, in conseguenza di quanto previsto dai decreti-legge n. 95 del 2012 e n. 66 del 2014 e dalla legge n. 190 del 2014.

Possiamo concludere ricordando un'altra delle riforme introdotte nel 2012 al TUEL, l'articolo 147, secondo comma, lettera c), che impone di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, determinati dal Patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Ricordo anche che su questi obblighi vigila la Corte dei Conti, con le Sezioni regionali che svolgono proprio un'attività di controllo su tutti gli atti finanziari o di programmazione che l'ente pone in essere, richiedendo di volta in volta, laddove lo ritiene necessario, di adottare misure correttive per poter risolvere le criticità rilevate.

Della situazione particolare delle province abbiamo parlato, ma questo non ha modificato in alcun modo l'intervento dell'organo giurisdizionale contabile. È evidente che il legislatore intende scongiurare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale di gestione e/o di amministrazione le spese pubbliche, pericolo che, in ragione della situazione finanziaria dei Liberi Consorzi e delle Città metropolitane della Sicilia, ha un alto grado di probabilità. Si verrà a determinare nel corso del 2017, rendendo vano ogni sforzo fin qui fatto, per mantenere in equilibrio l'ultimo bilancio definitivamente approvato nel 2016.

Nel 2016, infatti, tutti e nove gli enti hanno approvato il bilancio, però utilizzando le deroghe concesse dall'articolo 1, comma 756, della legge n. 208 del 2015, che prevedeva per l'anno 2016 che le province e le Città metropolitane possano predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 e, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato. Questo è avvenuto in tutti e nove gli enti che hanno applicato tutte le quote di avanzo libero e destinato ancora residue, tenuto conto che queste manovre sono state poste in essere dal 2013 al 2016 e via via hanno di fatto eroso tutta la disponibilità di avanzi ancora accantonati.

Appare utile ricordare che nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche — e, tra questi, anche gli enti di area vasta siciliana — i principi del pareggio dell'equilibrio tendenziale ex articolo 81 della Costituzione si realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica (sono le regole che la Corte dei Conti ha indicato): la prima, basata sulla parificazione delle previsioni di entrata e di spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, che non consente di superare in corso d'esercizio gli stanziamenti deliberati.

La loro combinazione serve a proteggere l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio, a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti, come la Corte costituzionale ha

affermato con la sentenza n. 70 del 2012. Pertanto risultano al momento sacrificati il principio dell'equilibrio tendenziale, associato a quello del pareggio di bilancio, e viene così compromessa ogni possibile programmazione finanziaria (chiaramente mi riferisco agli enti di cui stiamo parlando).

Al momento si può procedere circoscrivendo la gestione all'assolvimento di obbligazioni già assunte, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge. Richiamo, ad esempio, quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi ci riferiamo a scuole, caserme, prefetture, uffici, ovvero al codice della strada, sulla manutenzione delle strade provinciali non si fa fatica a ricordare alla responsabilità oggettiva del proprietario, al pagamento delle spese di personale, residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte, tasse, comunque in generale a una gestione limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Per questo nel corso dell'audizione del 9 novembre 2016 alla II Commissione all'ARS è stato richiesto un intervento del legislatore regionale, mirato a ridurre l'impatto della compartecipazione al risanamento del bilancio dello Stato a carico degli enti di area vasta siciliani almeno a partire dal 2017, oltre alla compensazione degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di stabilità) al fine di neutralizzare gli effetti della medesima compartecipazione.

Pertanto, per ripristinare almeno in parte la struttura della certezza dell'architettura delle risorse, è necessario intervenire sulle previsioni del comma 418 della legge n. 190 del 2014, per la quota a carico degli enti della Regione Siciliana, ma credo che l'intervento sia necessario per tutto il sistema delle province italiane.

Oltre alla predetta misura finanziaria, si potrebbe intervenire — senza necessità di nuove assegnazioni finanziarie o costi diretti per il bilancio dello Stato — con le seguenti norme: reintrodurre le deroghe previste per il 2016 all'articolo 1, comma 756 della legge n. 208, del 28 dicembre

2015 anche per il corrente anno 2017. Ho riportato il testo di una possibile riproposizione della norma, che al momento non c'è.

Per l'esercizio 2017 le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e — al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio — possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato, se ancora qualcuno dovesse avere qualche euro. Ad ogni modo la previsione normativa consentirebbe ai singoli enti, così come fatto l'anno scorso, di valutare la possibilità di approvare uno strumento finanziario, seppur di durata annuale, perché certamente quello pluriennale non siamo in condizione di farlo per i motivi che abbiamo evidenziato e soprattutto perché a regime il prelievo dal 2017 è troppo elevato.

Altra operazione o altra proposta è quella di rideterminare le sanzioni per le Città metropolitane e le province delle regioni a Statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016.

Se non si volesse intervenire sull'intero sistema sanzionatorio, può intervenire almeno per i casi in cui il mancato rispetto è l'importo contenuto entro il concorso complessivo previsto dai citati decreti-legge n. 95 del 2012, e n. 66 del 2014, e dalla legge n. 190 del 2014, prevedendo che in tali casi la sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), quindi la sanzione da restituire allo Stato in termini di minori trasferimenti pari all'importo dello sfioramento dell'obiettivo, non trovi applicazione.

Come abbiamo detto, il paradosso sta nel fatto che le spese per concorrere alla riduzione della spesa del bilancio dello Stato vanno a finire tra i parametri calcolati ai fini del Patto di stabilità e, quindi, i pagamenti fatti allo Stato determinano il mancato rispetto del Patto di stabilità. Nel caso specifico di Trapani, a fronte di un pagamento di oltre 13,5 milioni, non siamo riusciti a rispettare l'obiettivo per 7,8 milioni di euro, quindi se togliessimo dal calcolo del parametro i 13 milioni dati allo Stato, il Consorzio sarebbe assolutamente

dentro i parametri di finanza pubblica addirittura con un saldo positivo.

Altra possibilità che viene proposta è quella di rendere obbligatoria (anche se questo è un piccolo problema) l'esenzione IMU di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 per tutti gli immobili di proprietà delle ex province, concessi in affitto, comodato o uso a vario titolo a enti o istituzioni statali. Faccio l'esempio delle prefetture e delle caserme dei Carabinieri: in questi casi il Libero Consorzio o la provincia (questo vale per tutta Italia) affitta al Ministero i locali dove hanno sede le Prefetture e riceve un canone che, a partire dal 2012 con la *spending review*, non è più aumentato, anzi in alcuni casi i canoni sono storici, perché le Prefetture spesso sono lì dagli anni '50 e i contratti partono da quell'epoca. La rideterminazione degli affitti quindi non è possibile, ma, a fronte di questo, le province pagano ai comuni l'imposta IMU su questi immobili.

Sempre con riferimento al caso specifico del comune di Trapani, la Caserma dei Carabinieri è un edificio storico enorme, ha un canone d'affitto che supera di poco i 50.000 euro l'anno e su questo edificio l'imposta IMU è di circa 22.000 euro l'anno, quindi i conti si fanno in fretta e l'esempio credo che sia sufficiente. Ci vorrebbe un intervento compensativo a favore dei comuni però, data la situazione delle province, è un piccolo problema, ma potrebbe aiutare.

Un altro elemento è prevedere una ulteriore proroga — come fatto in tal senso con il decreto-legge n. 101, del 31 agosto 2013, che reca disposizioni per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni della legge n. 125 del 2013 — modificando l'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di disporre che l'originario termine del 31 dicembre 2014 venga spostato al 31 dicembre 2017, per ridurre le dotazioni organiche attraverso la fuoriuscita lavorativa di quei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2017 i requisiti previsti anteriormente alla riforma For-

nero. Mi riferisco chiaramente al personale delle province e potrebbe essere un altro elemento per favorire la riduzione degli organici, prevedendolo solo per una fascia abbastanza ristretta di personale.

Ringrazio lei, presidente, e gli onorevoli deputati e senatori per l'opportunità che mi avete offerto quale Segretario generale di rappresentare la situazione finanziaria dei Consorzi comunali e delle Città metropolitane della Regione Siciliana. Vorrei concludere con la stessa immagine dell'architrave prima richiamata, sulla quale i romani ponevano l'immagine di Giano bifronte, raffigurato con due volti, essendo il dio della porta, che poteva guardare sia all'interno che all'esterno.

Attualissima è la funzione assegnata alle due facce, che vegliano su due direzioni, devono custodire l'entrata e l'uscita. A questa funzione il Segretario generale ha il compito di assistere e soprattutto di coordinarlo, per una finalità chiara, proteggere l'edificio, cioè proteggere i cittadini amministrati e anche gli amministratori pubblici. Questo è il ruolo al quale veniamo chiamati.

Allego alla presente relazione alcune tabelle sulle quali posso fornire qualche chiarimento, se necessario. Resto, comunque, a disposizione per qualsiasi altro chiarimento o anche altra documentazione, che sarà mia cura fare avere alla Commissione.

PRESIDENTE. Siamo noi che ringraziamo lei perché la relazione è completa, organica, ripercorre tutta la storia degli «enti provincia» siciliani, ma anche più in generale tutte le problematiche che hanno afflitto questi enti. Come è stato ricordato, c'è anche un allegato che riproduce molta documentazione, molti numeri.

Lascio la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Sarò rapidissimo, anche perché dobbiamo recarci velocemente alla Camera. Lei ci ha rappresentato in modo puntuale e approfondito la situazione delle ex province siciliane; ne emerge un quadro difficilissimo, compli-

cato, di crisi profonda. Evito di esprimere giudizi su errori clamorosi e su pasticci che sono stati commessi; a volte la frenesia agonistica da demagogia e da populismo porta la classe dirigente a commettere « orrori », non errori, però mi riservo di parlarne in altre occasioni.

Devo dire però che, mentre la situazione è difficilissima e complicatissima per tutte le ex province in Sicilia, lei giustamente ha sottolineato come ce ne sono alcune che sono in situazioni davvero drammatiche. Ad esempio, i lavoratori della ex provincia di Siracusa da tre mesi non percepiscono lo stipendio per l'ennesima volta; sono in assemblea permanente, da lunedì saranno davanti all'Assemblea regionale siciliana in presidio permanente e vorrebbero venire anche a Roma. È chiaro che alla fine chi paga il prezzo degli errori e degli orrori è chi lavora e anche la qualità dei servizi che vengono erogati nel territorio soffre di tale situazione.

Ritengo che ci sia bisogno di un intervento straordinario congiunto fra Regione Siciliana, Governo regionale e Governo nazionale. Lei ha già indicato molti punti, e le soluzioni e le proposte avanzate rappresenterebbe sicuramente un'importante boccata d'ossigeno per queste province, ma credo che occorra qualcosa di più.

Sottopongo al presidente la valutazione sull'opportunità di audire i rappresentanti delle tre province, che potrebbero aiutarci ad approfondire, oltre al quadro puntuale che ci ha fatto stamattina il dottor Scalisi, la realtà specifica di quelle tre province che, nella crisi generale, vivono una situazione di particolare dramma. Grazie.

ANTONIO D'ALÌ. Grazie, presidente, e grazie, segretario generale, per la riflessione assolutamente puntuale, sicuramente più chiara di quella che ci ha fatto l'Unione province italiane sull'andamento della finanza derivata e delle imposte di attribuzione che sono state nel tempo decurtate.

Sull'argomento sollevato dal collega Zappulla sono assolutamente d'accordo, tant'è che avevo chiesto al presidente l'opportunità di sentire i rappresentanti sindacali della provincia di Siracusa, che è quella

maggiormente interessata. Spero che il presidente voglia metterlo in programmazione.

A pagina 13 della relazione lei parla dell'accollo da parte della regione delle spese relative al servizio dei disabili. Proprio pochi giorni fa l'assessore regionale si è dovuto dimettere per questa vicenda, perché la regione in realtà non ha pagato e abbiamo una situazione gravissima dal punto di vista sociale dell'assistenza agli alunni con disabilità. Sarebbe stato forse meglio che tale competenza fosse rimasta in capo alla provincia, anche se le risorse sono assolutamente limitate.

A pagina 16, per quanto riguarda il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, il fatto che alle province vada il 10 per cento è una decisione della regione; quindi, anche su questo si potrebbe immaginare un intervento da chiedere in sede regionale, perché sappiamo che i territori sono i più penalizzati e ci sono dei territori attrezzati, per cui in Sicilia abbiamo discariche, di un territorio che servono altre tre o quattro province magari tutte insieme, però poi il contributo viene devoluto in maniera assolutamente orizzontale, senza calcolare il disagio dei singoli territori. Credo, quindi, che questo potrebbe essere un altro intervento da chiedere in sede regionale.

Non abbiamo parlato (lei giustamente non poteva farlo, dato il suo ruolo) dei disagi derivanti da quattro anni di commissariamento, che, come lei ha messo in tabella con molta onestà intellettuale, hanno anche determinato dei risparmi, perché lei ci ha illustrato in tabella il costo della macchina politica delle province nel 2011-2012, costi che da quattro anni vengono decurtati perché si dovrebbe pagare (non so se si faccia) solamente il costo del commissario.

Quanti commissari ha però cambiato Libero Consorzio in quattro anni di commissariamento?

GIUSEPPE SCALISI, *Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani*. Sei commissari.

ANTONIO D'ALÌ. Quindi lei comprende come noi siamo in una condizione non solo

di economia assolutamente carente per tutta una serie di motivi normativi, ma anche di impossibilità, pur con tutta la buona volontà e la preparazione dei commissari nominati, di affrontare un minimo di gestione di un ente. Si tratta, infatti, di metterci la testa, ma dopo tre mesi uno viene avvicinato e quindi non si va avanti. In quattro anni sei commissari, e ci sono forse anche province che ne hanno avuti di più! Comunque grazie perché è stato molto puntuale e preciso.

PRESIDENTE. Io non commento, perché onestamente non conoscevo questa realtà...

GIUSEPPE SCALISI, *Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani*. Solo per chiarire che in merito ai disabili le funzioni delle province sono quelle legate alle scuole superiori. La scelta del Governo regionale fatta a fine anno, a dicembre, non ha tenuto conto di aspetti organizzativi gestionali che prevedono che il servizio avesse continuità dal 1° gennaio in avanti.

Le province sono riuscite (non tutte, purtroppo) a dare continuità anticipando gestioni e risorse finanziarie per questi servizi, e questo è il caso per esempio di Trapani; in altri casi non è stato possibile (Palermo per esempio ha subito delle interruzioni) e, poi, comunque il servizio è ripartito perché i Liberi Consorzi e le Città metropolitane si sono fatti carico di anticipare le risorse, pur in questa situazione di difficoltà.

Per rimanere sul caso devo dire che le province siciliane sul fronte assistenza scolastica hanno aumentato la spesa in questi anni, nonostante la carenza di risorse; quindi, questo va sicuramente detto, a valore delle attività che sono state poste in essere. La Regione Siciliana con questo intervento ha tralasciato aspetti gestionali che prevedevano la necessità di continuare ma, come abbiamo visto (l'ho messo in tabella), al momento finanzia circa il 50 per cento di quello che è il fabbisogno reale. Quindi, dell'anno 2017 ancora aspettiamo certezze sulla possibilità di garantire

il servizio soprattutto nella seconda parte dell'anno, cioè l'anno scolastico 2017-2018.

Per quanto riguarda le discariche l'osservazione è assolutamente pertinente, io sulle amministrazioni commissariali posso dire — solo come una battuta — che l'ho voluto indicare perché uno degli elementi che è stato posto a base di tante discussioni sulla riforma, sugli enti di area vasta, sulle province è stato quello dei costi della politica o degli enti, quindi l'ho voluto indicare facendo l'esempio di Trapani semplicemente per dare un'idea di quelli che sono gli interventi e la dimensione degli interventi di finanza pubblica, a fronte di quello che sarebbe stato il costo degli organi in questi anni.

Anche la gestione commissariale ha un costo. In questo caso il compenso viene stabilito con decreto del Presidente della Regione Siciliana, che prevede dei costi in ragione della dimensione demografica degli

enti e l'indennità viene corrisposta al commissario o alla Regione Siciliana nel caso in cui si tratti di dirigente regionale incaricato, ma il costo per Libero Consorzio c'è comunque. Vi ringrazio, se ci sono altri elementi anche nei prossimi giorni sono a vostra disposizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, per il suo intervento e per la documentazione consegnata, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

*Licenziato per la stampa
il 28 settembre 2017*

ALLEGATO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale
di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella
Regione Siciliana

Grazie presidente e grazie Onorevoli Deputati e Senatori.

Breve cenno sull'assetto degli enti locali nella Regione Siciliana

L'Art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana prevede che l'ordinamento degli enti locali si basa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, **dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria**. Lo Statuto all'Art. 14, inoltre, prevede che, nel quadro dei principi generali fissati dall'ordinamento, spetta alla Regione la **legislazione esclusiva sull'ordinamento e controllo degli enti locali**.

L'ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia è disciplinato, a partire dal 1963 da apposite leggi regionali, invece l'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato: Dal 2000 trova, quindi, applicazione anche per gli enti locali siciliani la Parte Seconda del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (artt. da 149 a 269).

L'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) con legge regionale 06 marzo 1986 n. 9 ha istituito nove Province regionali, sostituite dal 2015, con la Legge R. 4-8-2015 n. 15, da tre Città Metropolitane (Palermo – Catania – Messina) e sei Liberi Consorzi Comunali (Agrigento – Caltanissetta – Enna – Ragusa – Siracusa – Trapani).

A partire dall'entrata in vigore della L.R. 27 marzo 2013, n. 7, contenente norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali, cioè da aprile 2013, le ex Province Regionali Siciliane sono state amministrate da commissari straordinari ed è al momento previsto che le gestioni commissariali abbiano durata fino al 31.12.2017.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8***Assetto normativo della finanza delle ex Province Regionali siciliane**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'introduzione del federalismo fiscale di cui alla **legge 5 maggio 2009, n. 42**, sono stati soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, in luogo dei quali vengono riconosciuti tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito (o quote di gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi.

Appare necessario fare un riferimento, seppur brevissimo, all'assetto normativo che reggeva il sistema finanziario, per soffermarsi ad esaminare nel dettaglio le modifiche introdotte dallo Stato e dalla Regione Sicilia, per descrivere, infine, gli effetti che le norme di finanza pubblica hanno oggi ed avranno, a legislazione invariata, per il futuro degli enti di area vasta della Regione Sicilia.

Indispensabile risulta, innanzitutto, richiamare l'**articolo 149 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000** (testo unico dell'ordinamento degli enti locali), che indica i *Principi generali in materia di finanza propria e derivata*. E' sufficiente la lettura di tale articolo, **mai modificato dal 2000**, per avere agevole comprensione del significato dell'autonomia finanziaria degli enti locali, fondata su due colonne che reggono l'architrave della **certezza delle risorse**, così che le province possano programmare le proprie attività e porre in essere quanto necessario all'esercizio pieno delle funzioni ad esse attribuite.

Le due colonne sono:

1. potestà impositiva autonoma per alimentare le **risorse proprie**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

2. risorse trasferite cd. "finanza derivata".

Partendo dalla seconda occorre distinguere i trasferimenti erariali da quelli regionali, entrambi hanno rappresentato, nel rispetto del citato TUEL, la più importante forma di entrata per le ex province, comprese quelle regionali siciliane, fino al 2012. Oggi per tali enti se ne può parlare esclusivamente al passato.

Trasferimenti erariali alle ex Province Regionali siciliane

Il parametro fondamentale considerato ai fini dell'assegnazione di **risorse erariali** ordinarie, era la suddivisione degli enti in classi definite da estensione del territorio e dalla popolazione residente, in quanto l'attribuzione dei trasferimenti ed in generale gli interventi in materia di finanza locale era ripartita in base ad elementi obiettivi, ad esempio per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali la lunghezza delle strade provinciali.

Il sistema delle classi sopra descritto si ritrova nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Lo stesso principio di suddivisione in classi delle province, era poi richiamato ai fini dell'attribuzione del fondo perequativo della fiscalità locale di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo.

In merito alle diverse fattispecie previste, lo Stato concorreva al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi, alcuni di parte corrente ed altri di parte capitale:

- contributo ordinario, che costituiva la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse degli enti locali mediante l'applicazione di incrementi o compensazioni.
- contributo consolidato. Il principio di consolidamento era quello secondo il quale l'importo dei singoli trasferimenti che facevano parte del contributo venivano attestati ad un determinato importo tenuto fisso nel tempo (certezza nel tempo cioè rispetto dei

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

principi contenuti nell'art. 149 del TUEL).

- contributo perequativo degli squilibri della fiscalità locale. Veniva applicato con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali la cui applicazione era obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi era discrezionalità da parte dell'ente impositore.
- contributo per lo sviluppo degli investimenti e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento. I fondi andavano a finanziare sia il conto capitale che il conto interessi.

Il sistema fin qui descritto trova oggi applicazione diversa nelle regioni a statuto ordinario rispetto a quelle a statuto speciale e tra queste la Sicilia, in conseguenza dell'introduzione del federalismo fiscale di cui alla **legge 5 maggio 2009, n. 42**, nonché delle manovre finanziarie di seguito descritte.

Le manovre finanziarie sui trasferimenti erariali alle province trovano, in prima battuta, applicazione mediante alcune riduzioni a partire dal 2008, ai sensi dell'art. 61, comma 11, del D.L. 112/08, per proseguire con appositi ulteriori interventi nel 2009 con la L. n. 191/2009, nel 2010 in attuazione dell'art. 14, comma 2 del D.L. 78, nel 2011 giusto D.L. n. 201.

Nel corso del 2012, in aggiunta alle predette riduzioni, l'articolo 16 comma 7 del D.L. 95 (spending review) introduce un taglio dei trasferimenti che, con apposito decreto, pubblicato nella G.U. n. 259 del **6 novembre 2012**, seppur accompagnato dall'attribuzione del contributo previsto dall'art. 17 comma 13 bis del predetto decreto 95/2012.

Le riduzioni sopra indicate hanno avuto due conseguenze:

- la prima è l'azzeramento dei contributi erariali (ordinario - consolidato - perequativo

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

per la fiscalità locale e sviluppo investimenti);

- la seconda è stata l'attivazione del recupero di somme a carico delle province, chiamate a versare al bilancio dello Stato importi risultanti a debito dopo l'applicazione dei tagli ai sensi del D.L. n. 95 del 2012 o per maggiori acconti erogati.

Ha avuto, pertanto, prima attuazione il meccanismo prescritto dall'articolo 16, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012: ... -... *nel caso in cui le riduzioni non trovano capienza nel fondo sperimentale di riequilibrio, nonché nei trasferimenti erariali, saranno comunicate all'Agenzia delle Entrate per il recupero.*"

Viene così introdotto l'istituto dell'"*incapienza*", ossia la nascita di un debito verso lo Stato generato dal fatto che l'ammontare dei trasferimenti erariali previsti a favore dei singoli enti non è sufficiente a coprire l'entità del taglio stabilito con la suddetta manovra, debito al recupero del quale provvede l'Agenzia delle Entrate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Il sistema dei trasferimenti erariali, già soggetto a riduzioni e tagli, è stato profondamente innovato con **l'introduzione del contributo alla finanza pubblica** previsto dall'art. 47, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014. L'innovazione è tale da invertire il flusso dei trasferimenti: le province in favore dello Stato.

La porzione erariale di una delle due colonne che regge l'architrave della certezza delle risorse è stata così demolita.

A carico delle province e delle città metropolitane, **anche quelle delle regioni a statuto speciale, in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

stato posto un contributo alla finanza pubblica, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

In caso di mancato versamento del contributo entro il 10 ottobre, l'Agenzia delle Entrate, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Non si è fermato qui l'intervento demolitorio del sistema dei trasferimenti erariali che, iniziando dalla riduzione dei trasferimenti dal 2008 al 2012, passando attraverso l'istituzione del contributo alla finanza pubblica nel 2014, è stato surclassato dal concorso alla finanza pubblica a partire dal 2015, giusto art. 1, comma 418, della Legge 190/2014. Dal 2015, quindi, le province e le città metropolitane, comprese quelle siciliane, concorrono al contenimento della spesa pubblica, prevista dalla L. n. 190/2014 **attraverso una riduzione della spesa corrente**, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 (di cui circa 66 milioni la Sicilia), di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 (di cui circa 132 milioni la Sicilia) e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 (di cui oltre 197 milioni la Sicilia).

Il contributo fissato dal comma 418 della L. n. 190/2014 è ripartito nella misura del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario ed il restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della Regione Sardegna e ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa.

In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. **In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione.** Questa ultima modalità non era prevista per il contributo di cui al D.L. n. 66/2014.

Per meglio inquadrare le finalità delle norme che hanno introdotto il concorso alla finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da parte delle province è utile richiamare i divieti introdotti dal comma 420 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 **per i territori delle regioni a statuto ordinario:** a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile; g) di attribuire incarichi di studio e consulenza. **Si tratta di divieti che, invece, non sono stati inseriti nella legislazione regionale di riordino delle ex Province regionali siciliane.**

Altrettanto utile, per una valutazione sinottica rispetto agli interventi del legislatore regionale siciliano, che verranno illustrati più avanti, è richiamare il comma 421 del predetto articolo 1 della L. 190/2014, che cristallizza la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario in misura pari alla spesa

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, da ridurre ulteriormente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, almeno del 30 e fino al 50 per cento, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di individuare il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità.

Occorre immediatamente osservare che il pagamento del contributo ha avuto l'effetto di creare un bilancio "gonfiato" che ha visto crescere l'entità della spesa corrente in misura pari al contributo da pagare allo Stato, oltre ad avere irrimediabilmente compromesso il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (ex Patto di Stabilità) allorquando si consideri che non è permessa l'esclusione delle voci di spese che prevedono pagamenti a favore dello Stato ai fini del calcolo del saldo di riferimento. Tra l'altro la Regione Sicilia ha comunicato per l'anno 2016 l'impossibilità di cedere spazi finanziari tra i nove enti (ex patto orizzontale) per l'assoluta mancanza di spazi ceduti dagli enti interessati.

Il concorso alla finanza pubblica introdotto dalla L. n. 190/2014 prevede che l'ammontare di 3.000 milioni di euro (di cui oltre 197 milioni la Sicilia) venga versato **ciascun anno a decorrere dall'anno 2017**, con effetti demolitori sull'intero edificio della finanza degli enti di area vasta e sulla architettura disegnata dall'art. 149 del TUEL, in quanto come si vedrà tra poco il sistema dei trasferimenti regionali e le entrate proprie non sono in grado di compensarne gli effetti.

Trasferimenti regionali

Per brevità di esposizione l'esame della finanza derivata da fonte regionale in Sicilia per le ex Province Regionali può essere avviato dalla Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9,

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale."

L'articolo 15 di tale legge contiene disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali e prevede espressamente che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della **legge 5 maggio 2009, n. 42** e successive modifiche ed integrazioni, il fondo delle autonomie locali per l'anno 2013 è quantificato in 49 milioni di euro destinati alle province regionali. Il medesimo articolo prevedeva, però, che il fondo fosse comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Successivamente con la Legge regionale n. 16 del 21.08.2013, sono state abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedevano riserve a valere sul fondo delle autonomie locali per le province regionali.

Anche in ambito regionale, in analogia alla disciplina statale prima richiamata (art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992) i criteri di ripartizione dei fondi regionali privilegiavano i medesimi fattori storicamente presi in esame (popolazione, territorio, chilometri di strade, media storica trasferimenti, ecc.).

Invece, nel periodo preso in considerazione, cioè dall'introduzione di norme regionali transitorie in attesa del riordino degli enti di area vasta in Sicilia, L.r. n. 7/2013, nella ripartizione delle risorse regionali dal 2013 ad oggi sono state previste anche assegnazioni mediante criteri e parametri che non hanno preso in considerazione quanto ciascun ente avesse, responsabilmente perseguito, gettando lo sguardo oltre l'immediato futuro, politiche attive di riduzione della spesa e/o di massimizzazione delle entrate sia con riferimento a spese tradizionalmente ritenute incompressibili, come la spesa per il

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

personale, sia relativamente a spese di altra natura (canoni di locazioni, utenze, dotazione agli Istituti Scolastici, mutui, ecc.). Ciò nonostante il legislatore regionale non abbia previsto divieti analoghi a quelli di cui al comma 420 della L. n. 190/2014.

Si deve dare conto che a cura degli organi regionali e dei loro uffici sono stati attivati diversi monitoraggi sulla situazione finanziaria delle ex province regionali siciliane (Nel corso del 2016 sono state sei le richieste di dati da parte dei due assessorati regionali Autonomie Locali ed Economia), ma si ritiene altrettanto doveroso ribadire che l'elaborazione dei dati richiesti e forniti agli Assessori regionali, gli incontri tra i Capi Dipartimento e i responsabili dei servizi finanziari, i Commissari, i Segretari Generali non hanno condotto a nessun tipo di individuazione "originale" e/o "innovativa" nella scelta di criteri di assegnazione delle risorse ai Liberi Consorzi Comunali.

Occorre precisare che i trasferimenti regionali non sono aumentati così da attenuare gli effetti prodotti dalle norme di finanza pubblica statale su quelli erariali, ma, al contrario si sono via via ridotti. Pertanto, nell'anno 2016, in sede di esame della legge di assestamento di bilancio, l'Assemblea Regionale Siciliana ha avviato le audizioni degli Assessori regionali competenti e dei Commissari Straordinari degli Enti di area vasta in merito alle problematiche finanziarie conseguenti.

In tale occasione, insieme al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il 9 novembre 2016, innanzi alla Seconda Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana, abbiamo avuto modo di evidenziare, le conseguenze dirette derivanti dal percorso di risanamento dei conti pubblici messo in atto dal governo nazionale a carico delle province, sopra descritto.

Alla Seconda Commissione dell'ARS (Bilancio) è stato evidenziato che proprio in attuazione delle leggi regionali sul riordino delle ex province regionali, avviato con la Legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, ciascuno dei nove enti siciliani ha posto in essere

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

un rigoroso e complesso iter di *spending review* (che ha percorso i divieti contenuti nel comma 420 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e, nel caso di Trapani ha visto applicare misure ancora più drastiche e strutturali) che ha consentito la "sostenibilità" delle manovre statali per gli anni dal 2014 al 2016 e, pur con estrema difficoltà, l'assolvimento delle funzioni essenziali cui gli enti istituzionalmente sono chiamati in ambito socio-assistenziale, scolastico, infrastrutturale, dei trasporti, dell'ambiente, ecc., oltre a garantire il livello minimo di spese generali di amministrazione (affitti, utenze, mutui) e il pagamento delle retribuzioni al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per fornire un esempio concreto si può fare riferimento all'assetto economico-finanziario del **Libero Consorzio comunale di Trapani** che è stato stravolto dalla **legge di stabilità 2015** (L. 23 dicembre 2014, n. 190), che all'art. 1, c. 418, ha previsto il versamento allo Stato di un contributo determinato in 5,5 milioni di euro per il 2015 (**PAGATI**), 11,0 milioni di euro per il 2016 (**PAGATI**) ed in oltre 16,5 milioni di euro a regime dal 2017, **con una incidenza sul totale delle entrate di bilancio che è stata pari nel 2015 al 33%, nel 2016 al 48% e che supererà il 70% dal 2017, anno nel quale il prelievo entra a regime.**

Non si fatica a comprendere quali saranno gli effetti sui seguenti servizi e l'effettuazione delle seguenti spese:

- ⊙ trasferimenti per il funzionamento degli istituti scolastici superiori
- ⊙ pagamento delle utenze degli edifici scolastici superiori
- ⊙ pagamento rate affitti edifici destinati a scuole superiori
- ⊙ manutenzione edifici scolastici e strade provinciali.

Tutto ciò nonostante la solida situazione finanziaria nella quale si trovava la Provincia Regionale di Trapani, prima degli interventi legislativi sopra citati, ed i

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

notevoli sforzi sin qui compiuti di riduzione strutturale della spesa per l'esercizio delle funzioni proprie, al netto dell'effetto derivante dal concorso al risanamento del bilancio dello Stato.

Di seguito viene indicato l'ammontare dell'apporto finanziario dei trasferimenti regionali, relativi al contributo di parte corrente destinato alle ex province regionali:

Anno 2011	euro 33.000.000,00
Anno 2012	euro 30.000.000,00
Anno 2013	euro 14.571.469,00
Anno 2014	euro 19.150.000,00
Anno 2015	euro 19.150.000,00
Anno 2016	euro 19.150.000,00.

Nel 2016, proprio in esito all'attività sopra descritta ed a conferma dell'avvenuta assegnazione ad-hoc in favore di alcuni soltanto dei nove Enti, ha avuto luogo una assegnazione straordinaria di somme finalizzate a sostenere le funzioni essenziali e garantire il pagamento degli emolumenti al personale, in virtù di quanto previsto in sede di assestamento di bilancio, con legge regionale 24 del 5 dicembre 2016, all'art. 7. Di tale assegnazione straordinaria sono stati destinatari in via esclusiva i tre liberi consorzi comunali di Enna per euro 3.500.000,00, Ragusa per euro 5.000.000,00 e Siracusa per euro 15.400.000,00. Si è tenuto conto di specifiche problematiche finanziarie dei tre enti di area vasta, non certo degli interventi strutturali posti in essere da ciascuno delle nove ex province regionali al fine di ridurre la spesa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

La medesima legge regionale di assestamento, n. 24/2016, all'articolo 6 stabilisce che sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, i servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolti dalle ex province regionali, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi all'ambito igienico-personale, con contestuale delega alla realizzazione e gestione delle medesime attività. La legge pone a carico del bilancio regionale la spesa per i suddetti servizi per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, facendo riferimento ai costi standard.

Infatti, con la legge regionale 7-5-2015 n. 9, al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti **dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42**, è stato previsto che l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determini i fabbisogni standard di Comuni e Liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse.

Con successiva legge regionale del 29-12-2016 n. 27, contenente disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario, è stato previsto che la **dotazione organica** delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali **sia calcolata in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento** (il comma 421 della L. 190/2014 prevede riduzioni dal 30 al 50%). Con la medesima legge l'ARS ha previsto che il bilancio regionale garantisce totalmente la copertura del fabbisogno finanziario dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane per l'onere relativo al personale a tempo determinato.

Grazie alle due modifiche normative sopra descritte vengono alleggeriti i bilanci

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

degli enti di area vasta siciliani dei costi dei servizi di assistenza e dell'integrazione da sempre prevista a carico degli enti utilizzatori per il precariato c.d. storico.

La porzione regionale di una delle due colonne che regge l'architrave della certezza delle risorse è ancora in piedi, ma erosa dalla salsedine della carenza di risorse finanziarie regionali.

Risorse proprie

In assenza di risorse trasferite ci si deve soffermare sulla potestà impositiva. La prima annotazione da fare è che su tale fronte non sono intervenute modifiche normative nel periodo preso in considerazione, non è cioè stata ampliata la potestà impositiva delle province per compensare, almeno in parte, la soppressione delle risorse trasferite.

Addizionale sui consumi di Energia Elettrica. Il tributo, introdotto con l'art. 6 comma 1 del D.L. 28/11/1988 n. 511 convertito nella L. 27/01/1989 n. 20 e successive modificazioni, è stato recentemente abrogato con il D.L. n. 16/2012. Lo stesso decreto legge ha nel contempo garantito che il minor gettito venisse erogato dalle regioni di appartenenza degli enti locali.

Imposta provinciale di trascrizione. E' un tributo che grava sulle formalità richieste presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico per l'iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli sul registro medesimo. L'imposta è stata istituita dall'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e l'importo che ciascun contribuente è tenuto a pagare risulta da una tabella emanata con decreto ministeriale n. 435 del 27 novembre 1998 che ciascuna provincia, nel quale il veicolo viene immatricolato, può deliberare di aumentare nella misura massima del 30% in base all'art. 1 comma 254 L. 296/2006.

La gestione (riscossione e successivo riversamento alle casse provinciali) è affidata,

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

sulla base di apposita convenzione, agli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia che effettuano l'operazione quotidianamente.

Imposta sulle Assicurazioni. E' un'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli immatricolati, versata dai titolari delle polizze insieme al premio di assicurazione come stabilito dal Decreto Legislativo 446/1997 e dal successivo regolamento approvato con Decreto Ministeriale 457/1998. Tale imposta è versata dalle società di assicurazioni all'Agenzia delle Entrate nella misura massima del 16% a favore di ogni Provincia nella quale hanno sede i Pubblici Registri Automobilistici in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario per le macchine agricole. La stessa Agenzia delle Entrate, riversa alla Provincia le somme riscosse. A seguito dell'introduzione del D.L. 16/2012, con Delibera di Giunta è possibile elevare l'aliquota del tributo al 16%.

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene ambiente. L'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 prevede l'istituzione di un tributo a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Il Tributo in questione, è determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% sul totale degli incassi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del tributo predetto. Secondo quanto stabilito dai commi 5 e 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 504/92, il tributo è riscosso dal Concessionario o direttamente dal Comune e, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato direttamente presso le casse provinciali.

COSAP. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

da qualsiasi soggetto che intenda servirsi dello spazio pubblico di proprietà provinciale in maniera esclusiva. Il canone è applicato sulla base di un regolamento approvato con Delibera di Consiglio.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Questo tributo, istituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3 commi da 24 a 41, si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Il tributo è dovuto dal gestore della discarica o dell'inceneritore. Per ogni discarica o impianto senza recupero di energia il gestore deve presentare una dichiarazione con le quantità di rifiuti conferiti. La Regione destina il gettito di tale tributo al finanziamento di interventi a favore dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio e ne devolve il 10% alle Province.

Anche le entrate tributarie hanno subito un decremento nell'ultimo quinquennio, in particolare quelle che risentono del livello di contrazione dei consumi.

Appare evidente che nel caso delle province non può parlarsi di vera e propria potestà impositiva autonoma, così come previsto dal citato art. 149 del TUEL, in quanto si tratta in tutti i casi, escluso la COSAP di tributi istituiti con leggi e per i quali è possibile per l'ente locale intervenire solo in parte, determinando un incremento delle aliquote di compartecipazione.

La seconda colonna che regge l'architrave della certezza delle risorse viene aggredita dall'istituto della "incapienza" (su RC Auto e IPT) in conseguenza di quanto previsto dal D.L. 95/2012, D.L. 66/2014 e L. n. 190/2014.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

CONCLUSIONI

Tra le riforme introdotte nel 2012 si richiama l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, che impone di *“garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi”*. Il legislatore intende scongiurare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale (di gestione e/o di amministrazione) le spese pubbliche locali, pericolo che in ragione della situazione finanziaria dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane della Sicilia, con alto grado di probabilità, si verrà a determinare nel corso del 2017, rendendo vano ogni sforzo fin qui fatto per mantenere in equilibrio l'ultimo bilancio definitivamente approvato 2016.

Nel 2016 tutti e nove gli enti hanno approvato il bilancio, utilizzando le deroghe concesse dall'art. 1, comma 756 della L. 28 dicembre 2015, n. 208: *“Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.”*

Appare utile, infine, ricordare che nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche, tra questi gli enti di area vasta siciliani, i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale ex art. 81 della Costituzione, si realizzano attraverso due regole, (una statica e l'altra dinamica): la prima basata sulla parificazione delle previsioni di entrata e di spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, che non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti deliberati. **La loro combinazione serve a proteggere l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti (Sentenza Corte Costituzionale n. 70/2012). Pertanto risultano al momento sacrificati il principio dell'equilibrio tendenziale associato a quello del pareggio di bilancio, viene così compromessa ogni possibile programmazione finanziaria.

Al momento si può procedere circoscrivendo la **gestione** all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ad esempio quanto previsto dal decreto legislativo 81/08 (scuole – caserme – prefettura - uffici), ovvero dal Codice della Strada sulla manutenzione delle strade provinciali (Responsabilità oggettiva del proprietario), al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in generale, **limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.**

Per questo nel corso dell'audizione del 09 novembre 2016 alla II Commissione all'ARS è stato richiesto un l'intervento del legislatore regionale, mirato a ridurre l'impatto della compartecipazione al risanamento al bilancio dello Stato a carico degli enti di area vasta siciliani, almeno a partire dal 2017, oltre alla compensazione degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità) al fine di neutralizzare gli effetti della medesima compartecipazione.

Pertanto, per ripristinare, almeno in parte, la struttura dell'architrate della **certezza delle risorse**, è necessario intervenire sulle previsioni del comma 418 della L. n. 190/2014 per la quota a carico degli Enti della Regione Sicilia.

Oltre alla predetta misura finanziaria si potrebbe intervenire, senza necessità di nuove assegnazioni finanziarie o costi diretti per il bilancio dello Stato, con le seguenti norme:

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

- **Reintrodurre le deroghe previste per il 2016 dall'art. 1, comma 756 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 anche per il corrente anno 2017: "Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato."**
- **Rideterminare le sanzioni per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica nell'anno 2016, almeno per i casi in cui il mancato rispetto è di importo contenuto entro il concorso complessivamente previsto dal D.L. 95/2012, D.L. 66/2014 e L. 190/2014, prevedendo che in tali casi la sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni non trovi applicazione.**
- **Rendere obbligatoria l'esenzione I.M.U., di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 504/1992, per tutti quegli immobili di proprietà delle ex Province concessi in affitto/comodato/uso ad Enti/Istituzioni Statali (es: Prefetture, Caserme Carabinieri, ecc).**
- **Prevedere una ulteriore proroga, come fatto in tal senso con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, modificando l'art. 2, comma 11, lett. a) del D.L. 95/2012, disponendo che l'originario termine del 31 dicembre 2014 venga spostato al 31 dicembre 2017, per ridurre le dotazioni organiche attraverso la fuoriuscita lavorativa di quei dipendenti che maturano entro il 31.12.2017, i requisiti previsti anteriormente alla riforma Fornero (legge 201/2011).**

Ringrazio Lei Presidente e gli onorevoli deputati e senatori per l'opportunità offertami, quale Segretario Generale, di rappresentare la situazione finanziaria dei Liberi

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*

Consorti Comunali e delle Città Metropolitane della Regione siciliana. Mi sia permesso concludere con l'immagine dell'architrave prima richiamata, sulla quale i romani ponevano l'immagine di Giano Bifronte, raffigurato con due volti, essendo il dio della porta che poteva guardare sia all'interno sia all'esterno. Attualissima è la funzione assegnata alle due facce che vegliavano nelle due direzioni, a custodire entrata e uscita, funzione che il Segretario Generale ha il ruolo di coordinare a protezione dell'edificio, dei cittadini amministrati e degli amministratori pubblici.

Alla presente relazione allego alcune tabelle nelle quali sono indicati con maggior dettaglio i dati cui ho fatto cenno, oltre ad una tabella sinottica delle norme nazionali e regionali di riforma degli enti di area vasta. Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche mediante l'invio di ulteriore documentazione, se richiesta, nei prossimi giorni.

Roma 09 marzo 2017

Giuseppe Scalisi

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani,
Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana

ELENCO ALLEGATI

1. enti di area vasta siciliani - dati statistici generali;
2. enti di area vasta siciliani - delibere approvazione bilanci 2016;
3. enti di area vasta siciliani - effetti manovre finanza pubblica;
4. trend storico spesa corrente libero Consorzio comunale di Trapani al netto manovre finanza pubblica;
5. tabella sinottica leggi statali e regionali di riordino enti di area vasta;
6. servizi di assistenza alunni disabili – tabelle riparto 2017, Regione Sicilia;
7. spese organi politici anni 2011 – 2012, ex Provincia di Trapani;
8. anticipazione effetti del contributo al risanamento della Spesa Pubblica sulla situazione Economico-finanziaria dell'Ente a partire dall'anno 2017 libero Consorzio comunale di Trapani;
9. Avvio esercizio finanziario 2017 – Situazione finanziaria prospettica del libero Consorzio comunale di Trapani.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE***Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8*Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi,
sulla finanza delle Province nella Regione SicilianaAllegato n.1

enti di area vasta siciliani - dati statistici generali

LCC/Città Metropolitane	Abitanti	Comuni	superficie Km ²
Agrigento	444.771	43	3.052,59
Caltanissetta	270.519	22	2.138,37
Catania	1.114.205	58	3.573,69
Enna	169.558	20	2.574,70
Messina	638.160	108	3.266,12
Palermo	1.265.921	82	5.009,28
Ragusa	320.226	12	1.623,89
Siracusa	403.985	21	2.124,13
Trapani	434.721	24	2.469,62
Totale	5.062.066	390	

SICILIA: Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato anno 2012 in mld di € = 84,9

SICILIA: PIL pro-capite € 16.826 (CE, 2013) - (media italiana € 25.600 - CE, 2013)

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi,
sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana

enti di area vasta siciliani – delibere approvazione bilanci 2016

Allegato n.2

Regione Sicilia

Città Metropolitane e Liberi Consorzi Comunali

Bilanci di previsione anno 2016

Nr.	Ente	Bilancio di previsione 2016	annuale	triennale
1	LCC AGRIGENTO	atto n.136 del 07/10/2016	X	Solo a fini conoscitivi
2	LCC CALTANISSETTA	atto n.15 del 28/12/2016	X	Solo a fini conoscitivi
3	CITTÀ METROPOLITANA CATANIA	Decreto Sindaco Metropolitano n.166 del 23/12/2016	X	Solo a fini conoscitivi
4	LCC ENNA	Pubblicazione Albo online n.34/2017 pubblicato dal 3 al 18/1/2017	X	Solo a fini conoscitivi
5	CITTÀ METROPOLITANA MESSINA	- Atto n° 224 del 29/12/2016 - Atto n° 74 del 27/02/2017	X	
6	CITTÀ METROPOLITANA PALERMO	Delibera Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale n.26 del 21/11/2016	X	
7	LCC RAGUSA	Delibera n.23 del 23/12/2016	X	Solo a fini conoscitivi
8	LCC SIRACUSA	Delibera Comm. Straord con poteri Giunta n.37 del 09/02/2017	X	
9	LCC TRAPANI	Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.13/C del 22/07/2016	X	Solo a fini conoscitivi

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

Allegato n.3

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana

enti di area vasta siciliani - effetti manovre finanza pubblica

	D.L. 95/2012			
	2013	2014	2015	2016
Agrigento	-15.776,00	0,00	0,00	0,00
Caltanissetta	-15.776,00	0,00	0,00	0,00
Catania	-12.807.509,00	-13.027.538,86	-14.270.790,84	-14.270.178,32
Enna	-15.776,00	0,00	0,00	0,00
Messina	-19.123,00	0,00	0,00	0,00
Palermo	-9.723.806,00	-9.935.818,54	-11.011.693,24	-11.023.030,18
Ragusa	-1.227.781,00	-1.280.391,03	-1.531.889,26	-1.663.968,51
Siracusa	-3.343.074,00	-3.431.829,58	-4.025.169,88	-4.174.471,11
Trapani	-3.433.509,00	-3.502.103,94	-3.871.987,66	-4.756.786,38
Totale	-30.602.130,00	-31.177.681,95	-34.711.530,88	-35.888.434,50

	D.L. 66/2014		
	2014	2015	2016
Agrigento	1.355.907,74	1.750.748,68	1.530.579,92
Caltanissetta	1.370.386,57	2.037.275,46	1.977.361,75
Catania	6.859.864,44	10.558.315,67	11.310.904,60
Enna	554.707,72	628.489,58	585.088,27
Messina	1.840.104,20	2.868.335,50	2.615.295,48
Palermo	4.947.728,44	7.234.048,51	7.171.211,33
Ragusa	1.407.721,13	1.944.856,76	1.876.185,91
Siracusa	2.185.284,16	3.232.905,23	3.466.592,96
Trapani	1.311.033,61	1.700.318,74	1.952.963,80
Totale	21.834.752,01	31.957.309,13	32.488.200,02

	LEGGE 190/2014		
	2015	2016	2017
Agrigento	- 5.879.747,06	- 11.759.494,12	-17.639.241,18
Caltanissetta	- 4.067.281,61	- 8.134.563,22	-12.201.844,83
Catania	- 13.378.928,97	- 26.757.857,94	-40.136.786,91
Enna	- 3.335.391,58	- 6.670.783,16	-10.006.174,74
Messina	- 8.562.113,11	- 17.124.226,22	-25.686.339,33
Palermo	- 14.578.061,34	- 29.156.122,68	-43.734.184,02
Ragusa	- 4.573.970,80	- 9.147.941,60	-13.721.912,40
Siracusa	- 5.888.490,64	- 11.776.981,28	-17.665.471,92
Trapani	- 5.555.330,45	- 11.110.660,90	-16.665.991,35
Totale	- 65.819.315,56	- 131.638.631,12	- 197.457.946,68

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Allegato n.4

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province
nella Regione Siciliana

Trend storico spesa corrente libero Consorzio comunale di Trapani al netto manovre finanza pubblica

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Pre-consuntivo 2016
Spesa corrente	39.744.589,05	44.397.169,71	34.970.894,62	31.276.005,71	39.449.276,72	39.263.452,54
DL 95/2012			- 3.433.509,00	- 3.502.103,94	- 3.871.987,66	- 4.756.786,38
D.L. 66/2014				- 1.311.033,61	- 1.700.318,74	- 1.952.963,80
LEGGE 190/2014					- 5.555.330,45	- 11.110.660,90
Fondo Pluriennale Vincolato					- 3.569.289,35	- 742.178,58
Spesa corrente netta	39.744.589,05	44.397.169,71	31.537.385,62	26.462.868,16	24.752.350,52	24.606.790,48

Il dato relativo al 2016 si basa su dati pre-consuntivo con particolare riferimento alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato da riaccertamento dei residui

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana

Allegato n.5

Tabella sinottica leggi statali e regionali di riordino enti di area vasta

STATO	REGIONE SICILIA
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.	Leggi regionali siciliane
	L.R. 27-3-2013 n. 7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali. Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 29 marzo 2013, n. 16.
Camera dei deputati (atto n. 1542): Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Letta), dal Ministro dell'interno (Alfano), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Delrio) e dal Ministro delle riforme costituzionali (Quagliariello) il 20 agosto 2013 Approvato il 21 dicembre 2013.	
	L.R. 24-3-2014 n. 8 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Senato della Repubblica (atto n. 1212): Approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2014.	
Camera dei deputati (atto n. 1542-B): Approvato il 3 aprile 2014.	
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7-4-2014. Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014	
	L.R. 4-8-2015 n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.
	Differimenti termini elezioni di secondo livello (ATTUALE: Tra 1 e 31 dicembre 2017) L.R. 1 aprile 2016, n. 5 L.R. 12 novembre 2015, n. 28 L.R. 17 maggio 2016, n. 8 L.R. 27 ottobre 2016, n. 23 L.R. 26 gennaio 2017, n. 2
	L.R. 5-12-2016 n. 24 L.R. 29-12-2016 n. 27
	DECRETO 14 giugno 2016. Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge regionale n. 15/2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla
finanza delle Province nella Regione SicilianaAllegato n.6L.r. 5 dicembre 2016, n.24 "Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle città metropolitane e ai liberi
Consorzi comunali"Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizi di assistenza alunni disabili

D.D.G. n.107 del 25/01/2017 Servizio 5 - Gennaio-Febbraio 2017

TABELLA "A"

N.	Città Metropolitane e Liberi Consorzi Comunali -Regione Sicilia-	Contributo richiesto l° bimestre 2017	Contributo da Erogare nella misura del 52,2395.....%	Codice Fiscale
01	Catania	€ 1.517.000,00	€ 792.473,37	00397470873
02	Messina	€ 900.000,00	€ 470.155,59	80002760835
03	Palermo	€ 1.406.000,00	€ 734.487,51	80021470820
05	Agrigento	€ 456.503,20	€ 238.475,04	80002590844
06	Caltanissetta	€ 427.000,00	€ 223.062,71	00115070856
07	Enna	€ 101.619,50	€ 53.085,53	80000810863
08	Ragusa	€ 409.073,89	€ 213.698,20	80000010886
09	Siracusa	€ 358.766,67	€ 187.417,95	80001670894
10	Trapani	€ 533.716,28	€ 278.810,77	93004780818
	Totale	€ 6.109.679,54	€ 3.191.666,67	

D.D.G. n. 215 del 09/02/2017 – Servizio 5 - Marzo-Dicembre 2017

TABELLA "A"

N.	Città Metropolitane e Liberi Consorzi Comunali -Regione Sicilia-	fabbisogno marzo- dicembre 2017	Riparto da Erogare nella misura del 53,5838.....%	Codice Fiscale
01	Catania	€ 5.310.000,00	€ 2.845.302,05	00397470873
02	Messina	€ 3.458.183,49	€ 1.853.027,60	80002760835
03	Palermo	€ 4.754.000,00	€ 2.547.375,88	80021470820
04	Agrigento	€ 1.440.299,80	€ 771.767,98	80002590844
05	Caltanissetta	€ 1.628.000,00	€ 872.344,96	00115070856
06	Enna	€ 319.813,48	€ 171.368,35	80000810863
07	Ragusa	€ 2.058.145,07	€ 1.102.833,22	80000010886
08	Siracusa	€ 1.693.433,33	€ 907.406,65	80001670894
09	Trapani	€ 1.972.435,32	€ 1.056.906,64	93004780818
	Totale	€ 22.634.310,49	€ 12.128.333,33	

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Allegato n.7

Giovedì 9 marzo 2017 Ore 8

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana

spese organi politici anni 2011 - 2012, ex Provincia di Trapani

CAPIT	DESCRIZIONE	2011	2012
190	Indennità di carica al Presidente e ai membri della Giunta	724.600,14	482.833,92
205	Gettoni di presenza ai Consiglieri Provinciali	888.095,87	800.000,00
220	Indennità di carica al Presidente del Consiglio Provinciale	57.543,12	57.543,12
227	Rimborso spese al Presidente per missioni fuori sede (Economato)	14.690,32	9.766,21
229	Rimborso spese al Presidente per missioni fuori sede	4.137,40	2.947,38
230	Spesa per gli esperti incaricati dal Presidente	166.385,47	71.782,27
237	Comunicazione ed informazione	56.084,96	27.093,57
251	Acquisto servizi vari (Presidenza del Consiglio)	21.523,80	21.523,80
260	Rimborso spese al Presidente, Assessori e Consiglieri	250.000,00	237.000,00
271	Rimborso spese ad Amministratori per missioni fuori sede	14.627,53	8.015,27
272	Rimborso spese a Consiglieri per missioni fuori sede	21.329,08	16.921,31
274	Quota integrazione indennità al Presidente della Provincia a fine mandato art. 19 comma 1 lett.F	7.377,32	4.918,21
276	Rimborso spese a Consiglieri per missioni fuori sede (Economato)	60,88	631,91
277	Rimborso spese ad Amministratori per missioni fuori sede (Economato)	4.083,70	4.840,54
		2.232.550,59	1.747.829,51
	SPESE ELEZIONI ULTIMO TURNO ELETTORALE (2008)	1.992.233,97	

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il Commissario Straordinario

Al Presidente della Regione
 All'Assessore Regionale Economia
 All'Assessore Regione Autonomie Locali
 All'Assessore Regionale Infrastrutture
 All'Assessore Regionale Istruzione
 All'Assessore Regionale Ambiente
 All'Assessore Regionale Turismo
 Al Ragioniere Generale Assessorato Economia
 Al Dirigente Generale Assessorato Autonomie Locali
 Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
 E p.c. Al presidente dell'ARS
 Al Prefetto di Trapani
 Ai Sindaci delle Città Metropolitane di
 Catania – Messina - Palermo
 Ai Commissari Straordinari dei Liberi Consorzi Comunali di
 Agrigento – Caltanissetta – Enna – Ragusa -Siragusa
 Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di
 Trapani
 Al Presidente ANCI

Allegato elenco indirizzi PEC

Oggetto: Anticipazione effetti del contributo al risanamento della Spesa Pubblica sulla situazione Economico-finanziaria dell'Ente a partire dall'anno 2017.

In prossimità della prossima elaborazione dei documenti di programmazione finanziaria regionale si ritiene doveroso dare conto della proiezione degli effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente che le manovre statali di contenimento della spesa pubblica (art. 47 del D.L. 66/2014 e incapienza su trasferimenti erariali D.L. 95/2012) e di concorso al risanamento dei conti pubblici (art 1. comma 419 della Legge 190/2014) hanno avuto nel recente passato (esercizio 2015) stanno avendo nell'esercizio corrente e avranno nell'immediato futuro, perché previsti a regime dal 2017 per ciascun anno.

I predetti effetti, sintetizzati nella tabella allegata, sono stati alla base delle difficoltà operative di predisporre atti aventi una valenza triennale, che hanno reso necessitata la scelta di predisporre il Bilancio di Previsione 2016 avvalersi della facoltà prevista dall'art.1, comma 756 della legge di stabilità 2016.

Ciò ha consentito di poter deliberare lo strumento finanziario per la sola annualità 2016 attribuendo natura conoscitiva alle previsioni relative al successivo biennio 2017-2018 ed escludendo così sia il valore autorizzatorio del bilancio triennale.

Questo Ente, avendo esaurito l'avanzo di amministrazione disponibile non ha soluzioni da perseguire per il prossimo esercizio finanziario 2017, per addivenire alla formazione di un bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge vigenti.

Oltre all'effetto diretto sugli equilibri di bilancio, non più recuperabili nel 2017, si intende segnalare un altro effetto che il contributo al risanamento della spesa pubblica causa sul bilancio 2016, infatti, in ragione dell'ammontare per il 2016 rispetto alla previsione di entrata (euro 18.083.968,92 su euro 37.452.517,26), è prevedibile l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica (art. 1 commi 710 e ss. della Legge n. 208/2015 – ex Patto di Stabilità) considerato che, per il rispetto degli equilibri di bilancio, sono state applicate all'esercizio 2016 quote di avanzo di amministrazione non vincolato senza che sia permessa l'esclusione delle voci di spese che prevedono pagamenti a favore dello Stato ai fini del calcolo del saldo di riferimento.

Si rappresenta, quindi, la necessità di un intervento legislativo volto a eliminare o almeno a ridurre l'impatto della compartecipazione al risanamento al bilancio dello Stato a carico degli enti di area vasta di questa Regione già a partire dal 2017, oltre alla compensazione degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità) al fine di neutralizzare gli effetti della medesima compartecipazione.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Amato)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EFFETTI DEL CONCORSO AL RISAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Anno	Norma di legge	Totale Versato/Trattenuto (A)	Entrate senza vincolo di destinazione (B)	% Incidenza su Entrate (A)/(B)
2015	a) Legge 190/2014, art. 1, c. 419	5.555.330,45	Consuntivo 33.571.578,40	33,15%
	b) DL. 66/2014, art. 47, c.2	1.700.318,74		
	c) Incapienza su trasferimenti erariali D.L. 95/2012	3.871.987,66		
	TOTALE	11.127.636,85		
2016	a) Legge 190/2014, art. 1, c. 419	11.110.660,90	Previsionale 37.458.517,26	48,27%
	b) DL. 66/2014, art. 47, c.2	2.216.521,64		
	c) Incapienza su trasferimenti erariali D.L. 95/2012	4.756.786,38		
	TOTALE	18.083.968,92		
2017	a) Legge 190/2014, art. 1, c. 419	16.665.991,35	Stima 33.000.000,00	71,41%
	b) DL. 66/2014, art. 47, c.2	2.200.000,00		
	c) incapienza su trasferimenti erariali D.L. 95/2012	4.700.000,00		
	TOTALE	23.565.991,35		

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 36531 del 21-10-2016 in partenza

a) Legge 190/2014, art. 1, c. 419.

Ai sensi della norma richiamata, l'importo del prelievo determinato per l'esercizio 2015, è stato raddoppiato per il 2016 e triplicato a decorrere dal 2017 per ciascun anno successivo. La somma deve essere versata direttamente al bilancio dello Stato e in mancato versamento scatta il prelievo forzoso a valere sui versamenti che l'Agenzia delle Entrate effettua mensilmente a titolo di imposta RCA.

b) DL. 66/2014, art. 47, c.2.


L'importo della somma da versare direttamente al bilancio dello Stato, viene fissata annualmente sulla base di quanto stabilito dalla stessa normativa. Come nel punto sub a) in caso di mancato versamento scatta il prelievo forzoso da parte dell'Agenzia delle entrate.

c) L'incapienza sui trasferimenti erariali.

Deriva dalle norme succedutesi nel tempo che hanno, non solo azzerato i trasferimenti erariali, ma addirittura previsto che l'Ente concorra a rimborsare allo Stato l'importo 'incapiente' sull'ammontare annuo dei trasferimenti (contributo ordinario, consolidato, sviluppo investimenti).

In questo caso non è richiesto alcun versamento allo Stato, ma lo stesso trattiene direttamente le somme per il tramite dell'Agenzia delle Entrate come specificato nei punti sub a) e sub b).

Il Commissario Straordinario
(dott. Giuseppe Amato)



Libero Consorzio Comunale di Trapani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AVVISO

21 OTT 2016

Avvio dell'esercizio finanziario 2017. Situazione finanziaria prospettica del Libero Consorzio Comunale

Nell'ambito delle iniziative volte ad elevare il livello di trasparenza delle informazioni, si rappresenta, a quanti possano essere interessati, di seguito la situazione prospettica del entrate e delle spese all'avvio dell'esercizio finanziario 2017.

Come si evince da quanto sotto riportato, la situazione finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Trapani risulta fortemente compromessa a causa del sempre più stringente percorso di risanamento dei conti pubblici messo in atto dal governo nazionale (quest'anno pari ad oltre 23,5 milioni di euro).

Si rileva che il disavanzo prospettico di circa 12 milioni di euro è relativo alle sole spese obbligatorie derivanti da prestazioni giuridicamente perfezionate e non tiene conto delle richieste dei Settori ai quali non si è data copertura già nel corso dell'esercizio 2016, per ulteriori 12 milioni di euro, così come dichiarato ai competenti uffici regionali nelle rilevazioni richieste nel corso dell'esercizio 2016.

Inoltre si evidenzia l'assenza di stanziamenti specifici nell'ambito della viabilità, dell'edilizia patrimoniale e scolastica.

ENTRATE

Imposta Provinciale di trascrizione	9.500.000,00
Imposta RCA	14.000.000,00
T.I.A.	1.000.000,00
Trasferimento Energia Elettrica	4.000.000,00
Fondo salvaguardia equilibri bilancio (art. 30, co. 7, L.R. 5/2014)	2.000.000,00
Trasferimento Regionale Fondo Autonomie	2.500.000,00
Totale	33.000.000,00

SPESE

Spesa per il personale:	12.500.000,00
Servizi Sociali:	2.000.000,00
Trasferimenti alle scuole:	1.200.000,00
Utenze:	1.700.000,00
Mutui:	750.000,00
Concorso alla finanza pubblica:	23.500.000,00
Assicurazioni:	400.000,00
Locazioni:	1.200.000,00
Spese generali di amministrazione:	1.750.000,00
Totale	45.000.000,00

Il Commissario Straordinario

(dott. Giuseppe Annato)



PAGINA BIANCA



17STC0025200